

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

di concerto col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 AGOSTO 1996

Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1996,
n. 452, recante modalità di funzionamento dei consigli degli
enti locali

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto l'articolo 31, comma 2-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415, nel prevedere che le dimissioni dalla carica di consigliere sono irrevocabili, stabilisce l'efficacia delle stesse una volta intervenuta la surroga da parte del consiglio, che deve essere effettuata entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

L'articolo 39, comma 1, lettera b), n. 2), della citata legge n. 142 del 1990 prevede lo scioglimento dell'organo consiliare in caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei consiglieri.

In sede di applicazione di tali disposizioni sono sorte notevoli divergenze interpretative in ordine all'impossibilità dello scioglimento per dimissioni prima che sia decorso il termine di venti giorni circa la definizione del carattere stesso del citato termine (se perentorio o ordinatorio).

La mancanza di una interpretazione suffragata da una consolidata giurisprudenza potrebbe rendere impraticabile la fattispecie dello scioglimento per dimissioni della metà dei consiglieri, fatto salvo il caso in cui si verificasse l'impossibilità di effettuare la surroga per mancanza di candidati.

Le problematiche accennate influiscono in modo fortemente negativo sulle funzionalità di non poche amministrazioni locali in cui si verifica la fattispecie, rendendo spesso non tempestiva l'adozione dei provvedimenti previsti dall'ordinamento per il rinnovo elettorale degli organi. La situazione di incertezza vanifica in tal modo la prioritaria esigenza di porre adeguato rimedio ai casi di disfunzionalità considerati.

Emerge pertanto la necessità di introdurre in via d'urgenza disposizioni volte a far

chiarezza sulla portata delle norme richiamate.

Così operando, si verrebbero a porre il consiglio ed il sindaco o il presidente della provincia in un più armonico equilibrio nel pieno rispetto della volontà dei cittadini che li hanno eletti, evitando, altresì, che minoranze, anche esigue del consiglio, strumentalmente, con il ricorso all'istituto della surrogazione, vanifichino o dilazionino nel tempo una precisa volontà dissolutoria assunta dalla maggioranza degli eletti.

È indubbio che lo scioglimento solo dopo che siano state esperite tutte le possibili surroghe, anche in presenza di dimissioni contestuali della metà dei componenti il consiglio, può determinare uno stato di paralisi della funzionalità delle amministrazioni locali.

D'altro canto lasciare al consiglio la possibilità di adottare la surroga anche decorso il termine dei venti giorni equivale a consentire la permanenza in consiglio, a tempo indeterminato, dei dimissionari, eludendo nella sostanza la irrevocabilità delle dimissioni.

Per le considerazioni suesposte il Governo ha ritenuto di dover dettare nuove norme in tema di funzionamento dei consigli degli enti locali.

Con il presente provvedimento viene infatti prevista, al comma 1, l'irrevocabilità e l'immediata efficacia delle dimissioni.

Al comma 2 viene espressamente stabilito che debba procedersi allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali qualora i predetti organi, per dimissioni o altra causa, abbiano perso più della metà dei membri assegnati, non tenendo conto, al fine della determinazione di detto *quorum*, del sindaco o del presidente della provincia.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452, recante modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali.

Decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1996.

Modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la certezza dei rapporti tra gli organi dei comuni e delle province, al fine di garantire continuità nella gestione dell'ente locale, nonché di dettare norme intese ad individuare tassativamente le fattispecie di scioglimento degli organi stessi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di consigli comunali e provinciali)

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte al protocollo dell'ente nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio deve procedere alla relativa surrogazione entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 39, comma 1, lettera *b*), n. 2), della presente legge.».

2. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il n. 2) della lettera *b*) è sostituito dal seguente:

«2) cessazione dalla carica per dimissioni o altra causa della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco e il presidente della provincia».

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1996.

SCÀLFARO

PRODI - NAPOLITANO - BASSANINI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

